



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **3664/2014**:

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/01/2015,

vista l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;

visto l'art. 649 c.p.c. ai sensi del quale *“Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'articolo 642”*; ritenuto che, nel caso di specie, non sussistano i gravi motivi che possono condurre alla sospensione ex art. 649 c.p.c. e ciò in quanto:

- A) **circa il tema dell'usurarietà del mutuo** (da ricondurre alla categoria dei finanziamenti alle famiglie e alle imprese e non al mutuo ipotecario), deve ritenersi che il tasso di mora (che invero nella pressochè totalità dei casi di mutui bancari è l'artefice del superamento del tasso soglia, laddove venga raffrontato a quest'ultimo) non possa ricomprendersi nel calcolo del T.E.G. al fine della verifica del superamento del tasso soglia corrispettivo; infatti, 1) l'aumento del tasso previsto per l'ipotesi di mora ed in definitiva il tasso complessivamente pattuito a titolo di interessi moratori non può essere paragonato tal quale con il tasso soglia, che è stato costruito sulla base del T.E.G. rilevato nei singoli D.M. via via succedutisi nel tempo esplicitamente senza tenere in considerazione la maggiorazione prevista per la mora; 2) si consideri come la possibilità di applicare la norma sull'usura agli interessi di mora non appaia pacifica, non essendo il dato normativo certamente univoco (ed anzi andando lo stesso in senso contrario all'applicazione in questione): l'art. 644 c.p. si riferisce espressamente a interessi posti in “corrispettivo” di una prestazione di denaro, al pari dell'art. 2 della L. 108/1996 che parla di “remunerazioni” (interessi corrispettivi: fase fisiologica del rapporto), mentre l'interesse moratorio attiene al tema del risarcimento del danno (fase patologica del rapporto); dunque, i decreti dovrebbero rilevare il tasso per la fisiologia del rapporto e lo stesso dovrebbe essere confrontato con il tasso previsto dal singolo contratto sempre per la fase fisiologica del rapporto, senza alcuna rilevanza per l'interesse di mora, che non si considera né in sede di D.M., né in sede di verifica giudiziale; l'indicazione “a qualunque titolo” contenuta nell'art. 1 D.L. 394/2000, convertito con modifiche nella legge n. 24/2001, non è certo univoca al riguardo e, considerato come si tratterebbe dell'unico appiglio legislativo alla tesi favorevole – non potendosi valorizzare oltremodo l'obiter dictum di Corte Cost. 29/2002 espresso peraltro in termini di mera “plausibilità” –, lo stesso non pare in grado di derogare,



implicitamente, alle norme generali in tema di risarcimento del danno (precludendolo nell'ambito delle operazioni di finanziamento), tenuto anche conto delle argomentazioni al riguardo espresse dal Collegio di coordinamento dell'ABF con la decisione n. 1875/2014 circa la rilevanza, anche in ambito del diritto comunitario, degli interessi di mora; 3) anche in giurisprudenza di legittimità si ritrovano posizioni discordi; per la tesi positiva v. Cass. n. 350/2013: "La stessa censura (sub b), invece, è fondata in relazione al tasso usurario perché dalla trascrizione dell'atto di appello risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; Cass., n. 5324/2003), pronuncia invero scarsamente appagante sul piano della esaustività motivazionale, fondandosi la ratio decidendi su un obiter dictum tralasciato e mai tecnicamente dimostrato; per la tesi negativa v. Cass. pen. 5689/2012 che ha ritenuto inapplicabile la normativa sull'usura in presenza di una clausola penale apposta ad un contratto di locazione per l'ipotesi del ritardo nel pagamento del corrispettivo: "Il collegamento che il legislatore, ex art. 644 c.c. pone tra le prestazioni, rispettivamente dovute dall'accipiens e dal solvens, con l'uso del termine "corrispettivo", rende evidente come il "pagamento" (usurario) debba trovare causa e relazione diretta con quanto dato dal soggetto attivo. Da quanto sopra deriva, in via generale, che la "clausola penale" per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto derivante da una diversa causa che è un inadempimento. Tale principio vale, ovviamente nella misura in cui le parti, con la "clausola penale" non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo (usurario), attraverso un "simulato" e "preordinato" inadempimento); 4) in ogni modo, anche volendo postulare l'astratta applicabilità della L. 108/1996 agli interessi moratori, deve ritenersi che, allo stato, in mancanza di una rilevazione specifica del tasso di mora (anche nelle forme della rilevazione separata quale quella operata in materia di C.M.S.: tuttavia, circa la mora l'Istituto di vigilanza ha ritenuto di esporre il risultato di una indagine meramente statistica e inidonea all'applicazione della normativa sull'usura, la quale postula una media reale tra i dati oggetto di segnalazione da parte degli istituti di credito),



il paragone puro e semplice tra i due tassi (tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi e tasso contrattuale di mora) risulta illegittimo, per violazione dell'art. 2 della L. 108/1996: tale norma è chiarissima nel prevedere che “Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari”, con una formula identica a quella impiegata dal 4° comma dell'art. 644 c.p. al fine della verifica del tasso del caso concreto; allo stato, non tenendo conto il tasso medio rilevato degli interessi moratori, l'operazione volta al confronto tra tasso soglia corrispettivo e tasso moratorio violerebbe l'art. 2 della L. 108/1996 (o meglio, i singoli D.M. sarebbero atti amministrativi illegittimi per violazione dei criteri di cui all'art. 2 e, dunque disapplicabili dal giudice ordinario secondo l'art. 4, 2° comma dell'allegato E alla L. n. 2248/1865); 5) dunque, anche se – con uno sforzo interpretativo tutt'altro che scontato – la normativa sull'usura dovesse ritenersi posta a sanzione anche del diritto al risarcimento del danno relativo al ritardo nella restituzione di somme di denaro, ne conseguirebbe la necessità di rilevazione di uno specifico tasso soglia moratorio, in mancanza del quale, non potendosi confrontare tassi ottenuti in modo disomogeneo (a fronte del chiarissimo dato normativo ricavabile dall'art. 2 L. 108/1996 e dall'omologo art. 644, 4° comma c.p.c.; si confronti ancora Collegio di coordinamento dell'ABF con la decisione n. 1875/2014 secondo il quale la “perfetta simmetria” – sia temporale che sotto il profilo della composizione dell'insieme – tra i due estremi di confronto viene elevata a “principio fondamentale”), si verserebbe in una situazione di inapplicabilità della normativa sull'usura (al pari di quanto si verificherebbe, pacificamente, in ipotesi di mancata emanazione dei D.M. trimestrali) all'ipotesi del tasso di mora (residuando comunque il controllo giudiziale previsto dall'art. 1384 c.c. in tema di riduzione della penale di importo manifestamente eccessivo, secondo alcuni autori l'unica forma di controllo e tutela in tema di interessi di mora: la dottrina è essenzialmente concorde nel ritenere la convenzione di interessi moratori quale forma particolare di clausola penale; in giurisprudenza v. Cass. n. 8481/2001); 6) in conclusione, dunque, se il legislatore ha voluto non considerare rilevanti gli interessi di mora in tema di usura, allora i D.M. hanno bene fatto a non rilevare puntualmente il relativo tasso (mentre se decidessero di iniziare a rilevarlo, lo stesso sarebbe sfornito delle sanzioni di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., dovendo la scelta incriminatrice provenire dal legislatore e non già dall'autorità amministrativa delegata); se, al contrario, il tasso di mora deve rilevare, lo stesso deve essere considerato anche nella “costruzione” del tasso soglia, con conseguente illegittimità dei singoli D.M. che non lo hanno fatto;

- B) **circa il tema della trasparenza** si rileva che nel contratto risultavano indicati gli elementi fondamentali necessari al fine di consentire di individuare l'oggetto del contratto e l'entità delle rate da restituirsi;



C) circa il tema dell'assenza di accordo in relazione alla fideiussione, evidentemente la produzione in giudizio in sede monitoria ha chiarito che il documento de quo è entrato nel possesso della banca; rilevato che la domanda di mediazione è già stata depositata, ma che il procedimento non si è ancora concluso;

P.Q.M.

respinge l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c.;

rinvia all'udienza del 18.3.2015 ore 12.30

Rimini, 6.2.2015.

Il Giudice
Dott. Dario Bernardi

IL CASO.it

